



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 27-12-2019

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

L'anno Duemiladiciannove addi Ventisette del mese di Dicembre alle ore Dieci e minuti Zero in Santa Teresa Gallura e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione ed in seduta Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti	Assenti
PISCIOTTU STEFANO ILARIO CIROTTI TIZIANA SARDO PAOLO MANDUCO GIOVANNI BATTISTA MANNONI IGNAZIO TARAS MARIA LUCIA STEFANIA PIRODDA PIERINO ASARA PIERPAOLO NICOLA MATTA NADIA AZARA DOMENICO MUNTONI MAURIZIO	SCANO LILIANA PISCHEDDA LAURA GIANNONI ALBERTO OGNO ANDREA ANTONA ANGELA BO' MARCO
Tot. 11	Tot. 6

COMPONENTI : Assegnati n. 17 - In Carica n. 17

Assume la Presidenza il Sig. PISCIOTTU STEFANO ILARIO in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Comunale D.ssa Maria Vittoria Rasenti.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

.... In prosecuzione di seduta il Sindaco PISCIOTTU Stefano cede la parola all'assessore MANNONI Ignazio che relaziona sulla proposta posta all'ordine del giorno ed illustra le principali componenti delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili, anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 69 del 20.12.2019;

PREMESSO che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nella rendicontazione stenotipica allegata ad apposito atto separato;

PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto;

Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 11;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (AZARA – MATTA - MUNTONI)

DELIBERA

Per le motivazioni nella stessa esplicitate,

1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione n. 69 del 20.12.2019, avente per oggetto

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020,” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE MANDATO** al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;

3) **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione resa per alzata di mano, che fa registrare risultato analogo alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 del 20-12-2019

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTE TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

Responsabile del Settore FINANZE, CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE - Giovanni Ognò

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 29/03/2019 con la quale è stata azzerata l'aliquota TASI per l'anno d'imposta 2019;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO comunque opportuno procedere con separate deliberazioni all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU è fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1133 della Legge 30.12.2018 n° 145, è stato previsto che, anche nel 2019, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2020 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO opportuno per una migliore gestione dei diversi tributi che compongono l'imposta municipale unica, disciplinare singolarmente le aliquote di IMU, TASI e TARI;

TENUTO CONTO del gettito tributario nell'annualità 2019, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020, per effetto delle quali è possibile confermare, senza alcuna modifica, anche per l'anno 2020, le seguenti aliquote già in vigore per l'anno di imposta 2019;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, anche per l'anno di imposta 2020 l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili ed aree ubicati nel territorio comunale;

2. **DI CONFERMARE**, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a fronte dell'approvazione di una aliquota della TASI dell'1 per mille, i seguenti azzeramenti di aliquota:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:

1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale*;

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *;

Aliquota per aree edificabili 1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *;

* Tale meccanismo compensativo, pur introducendo il tributo, annulla integralmente l'obbligo di versamento della TASI per tutti i contribuenti. Per lo stesso motivo non risulta necessario determinare la percentuale del tributo a carico dei conduttori di immobili in locazione.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ogno



PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Giovanni Ogno



PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Ogno Giovanni

Allegata alla Deliberazione di n° del DEL



Deliberazione di Consiglio n° 58 DEL 27-12-2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
PISCIOTTI STEFANO ILARIO



Il Vice/Segretario Comunale
D.ssa Maria Vittoria Rasenti

Certifico che questa deliberazione è affissa oggi all'albo pretorio comunale con il n. _____ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 GEN 2020.
Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla sede comunale, li

2 GEN 2020



Il responsabile delle pubblicazioni

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi di legge dal al

Dalla sede comunale, li

Il responsabile delle pubblicazioni